



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia **N.R.G. XXX/2022** promossa da

XXXXX XXXXX, elettivamente domiciliata in Varese, via bussola 2, presso lo studio dell'Avv.to FERRARA ANNA MARIA, che la rappresenta e difende nel presente giudizio con gli Avv.ti MICELI WALTER e GANCI FABIO come da procura in atti

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, elettivamente domiciliato in Varese, via Copelli 6, rappresentato e difeso dall'Avv.to XXXXX XXXXX come da procura in atti

resistente

OGGETTO: Altre ipotesi

All'udienza del 04/04/2023 le parti concludevano come in atti

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 12.10.2022, XXXXX XXXXX ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione, chiedendo al Giudice:

- *ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato;*

- *ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale "0-2" al gradone contrattuale "3 – 8 anni" fino al conseguimento della fascia retributiva "9 – 14 anni".*

- *PER L'EFFETTO, CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione a pagare, in favore della ricorrente, LA SOMMA DI € 8.641,42 o la diversa somma, maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive così come quantificate al punto 6 dei motivi in diritto del ricorso e calcolate con il prospetto analitico allegato, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c.*



Spese e competenze integralmente rifuise, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15% e del contributo unificato versato, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

A sostegno delle proprie pretese, parte attrice – dipendente del Ministero dell’Istruzione con contratto a tempo indeterminato dal 1.09.2019, attualmente in servizio presso la Scuola Statale Primaria “XXXXXX” di XXXXXX (XX) - ha dedotto: di aver prestato la propria attività lavorativa in favore del Ministero resistente in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, dall’a.s. 2006/2007 al l’a.s. 2018/2019, in qualità di docente; di aver espletato le stesse mansioni svolte dai colleghi di ruolo; di aver sempre percepito il trattamento stipendiale iniziale previsto per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato e che non gli era mai stato riconosciuto il passaggio alla fascia stipendiale successiva.

Lamentava la violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE che vieta ogni tipo di disparità di trattamento (anche retributiva) tra dipendenti precari e di ruolo di una stessa Amministrazione che non sia giustificata da elementi oggettivi di distinzione attinenti alle mansioni espletate. Per le medesime ragioni, invocava inoltre l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 2 CCNL del 2011.

Si costituiva parte resistente, contestando quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo al Giudice il rigetto del ricorso. Eccepiva in particolare il Ministero dell’Istruzione l’intervenuta prescrizione del credito rivendicato dalla ricorrente.

All’udienza del 4.04.2023 le parti hanno discusso la causa e questo Giudice – nuovo assegnatario del procedimento dal 5.07.2022 – ha pronunciato sentenza.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti.

Procedendo alla disamina della disciplina normativa di riferimento, l’art. 526 del D.Lgs. n. 297/1994 così prevede: “*1. Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo (...)*”.

La contrattazione collettiva di comparto collega la progressione stipendiale al maturare dell’anzianità di servizio con riferimento al personale assunto con contratto a tempo indeterminato, al contempo escludendo i lavoratori assunti con contratto di lavoro a termine dalla progressione stipendiale.

Ciò premesso, parte attrice lamenta la violazione del principio di non discriminazione sancito dal diritto dell’Unione Europea.

La doglianza della ricorrente è da ritenersi fondata alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, consolidatosi a partire dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 22558 del 2016, la cui motivazione è richiamata e integralmente condivisa da questo Giudice anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.



La fattispecie ora in esame rientra nel campo di applicazione del principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE.

In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha rimarcato nelle più recenti pronunce i seguenti principi:

a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);

b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), *"non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione"* (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);

c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);

d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi).

Ciò rilevato, stante l'assenza di ragioni oggettive atte a giustificare la disparità di trattamento stipendiale tra i lavoratori di ruolo e i lavoratori a termine, la giurisprudenza di legittimità ha conseguentemente affermato il principio di diritto secondo cui *"Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a*



termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.

Nel caso di specie, è da ritenersi pacifico che parte ricorrente durante il periodo di precariato abbia svolto, alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta, mansioni non dissimili rispetto a quelle svolte dal personale assunto a tempo indeterminato, rendendo una prestazione del tutto identica a quella fornita dal personale di ruolo. E' dunque da ritenersi priva di giustificazione oggettiva la diversità di trattamento economico riconosciuta al lavoratore ricorrente rispetto agli assunti a tempo indeterminato.

Per tutte le svolte considerazioni, aderendo all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità da questo Giudice pienamente condiviso, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto, dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l'amministrazione convenuta a decorrere dall'a.s. 2006/2007.

Quanto alla domanda di condanna del Ministero dell'Istruzione alla corresponsione delle differenze retributive conseguentemente risultanti, relative al periodo di precariato, la stessa va accolta nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.

In primo luogo, circa la questione concernente la rimodulazione delle posizioni stipendiali operata dal CCNL del 2011 e la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 CCNL cit. (1° comma: *“Le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al CCNL sottoscritto il 23/1/2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella A”*; 2° comma: *“Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”*; 3° comma: *“Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”*), alla luce della sopra citata giurisprudenza comunitaria, deve ritenersi che la misura transitoria di salvaguardia di cui all'art. 2 debba essere applicata anche ai lavoratori a termine, non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare una diversità di trattamento con il personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione della norma del CCNL nella parte in cui limita



l'operatività di tale clausola di salvaguardia al solo personale già in servizio a tempo indeterminato.

Nel caso di specie, alla data del 1.09.2010 la ricorrente aveva già prestato attività lavorativa in favore del Ministero resistente e aveva già maturato 36 mesi di servizio, con conseguente diritto a percepire l'emolumento *ad personam* corrispondente al valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni previsto dall'art. 2 del CCNL 2011.

In secondo luogo, l'eccezione di prescrizione del credito relativo alle differenze retributive sollevata da parte resistente merita accoglimento. In particolare, venendo in considerazione differenze retributive relative a prestazioni che vengono corrisposte mensilmente, è fondata l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale del credito ex art. 2948, n. 4, c.c. (v. Cass. n. 12443 del 2020).

Con riferimento ai valori di cui ai conteggi prodotti dalla ricorrente (doc. 5, da intendersi qui richiamato) – condivisi da questo Giudice in quanto analiticamente svolti e non specificamente contestati dalla resistente se non in punto di prescrizione - le differenze retributive spettanti, pertanto, sono esclusivamente quelle maturate nel quinquennio anteriore alla diffida ricevuta dall'Amministrazione in data 8.01.2022 (doc. 6 fasc. ricorrente), non essendovi prova di ulteriori atti interruttivi della prescrizione antecedenti.

Alla somma così quantificata dovranno essere aggiunti soltanto gli interessi legali dal dovuto al saldo, alla luce dell'art. 22, co. 36, Legge 724/1994 e del consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione monetaria (v. anche Corte Cost., n. 82 del 2003).

Tutto ciò complessivamente osservato, il Giudice accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato; accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL 2011, art. 2, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno *ad personam*, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale "0-2" al gradone contrattuale "3 – 8 anni" fino al conseguimento della fascia retributiva "9 – 14 anni"; per l'effetto, condanna il Ministero resistente a corrispondere alla lavoratrice le differenze retributive di cui ai conteggi della ricorrente, nei limiti del quinquennio anteriore alla diffida del 8.01.2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Sulle spese, l'accoglimento parziale del ricorso in considerazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione giustifica la compensazione per metà delle spese di lite; le restanti spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto anche riguardo alla natura documentale e seriale della causa.

P.Q.M.



Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1. accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato;
2. accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL 2011, art. 2, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno *ad personam*, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale "0-2" al gradone contrattuale "3 - 8 anni" fino al conseguimento della fascia retributiva "9 - 14 anni";
3. per l'effetto, condanna il Ministero resistente a corrispondere alla lavoratrice le differenze retributive di cui ai conteggi della ricorrente, nei limiti del quinquennio anteriore alla diffida del 8.01.2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
4. compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna il Ministero resistente a rifondere la ricorrente del restante 50% delle spese di lite che si liquidano, già in percentuale, in complessivi €1.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.

Varese, 4.04.2023

Il Giudice
XXXXXX XXX

